

Il presente è annesso all'atto reg.to
il 15/09/2023 al n. 1124/3



La Funzionaria
Caterina TRIPODI
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura Vizza

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I

Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 32, co. 1, D.lgs. 117/2017, nella circoscrizione territoriale della Sezione di Legnano dell'Associazione Nazionale Carabinieri l'ente senza scopo di lucro denominato **"Nucleo volontariato ANC Legnano"**. A seguito iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione integrerà la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" oppure con l'acronimo "ODV" il cui uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta

al pubblico sarà obbligatorio ai sensi di Legge. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apertistica e aconfessionale, senza scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente, che si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche, è costituito per il

1

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale ed il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



2

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione si propone di operare – anzitutto in ausilio e a supporto di enti pubblici e soggetti privati, forze di polizia statali e locali, organizzazioni di volontariato e protezione civile - mediante servizi ed attività per la promozione e la tutela dei diritti delle persone svantaggiate, o in occasione di iniziative ed eventi socio-culturali e sportivi, o per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e dell'ambiente, oppure a tutela della sicurezza urbana, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- corsi, attività didattiche, laboratori, workshop, seminari e programmi annuali per lo sviluppo e la formazione in ambito medico, sanitario e scientifico che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo partecipante, ma uguale per tutti i partecipanti che scelgono il medesimo programma di attività, nonché corsi tecnici di approfondimento;
- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere per la realizzazione di momenti di formazione riservati al personale sanitario;
- realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale ed altro materiale per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
- gite, visite guidate, percorsi culturali, viaggi scientifici ed altri eventi educativi a favore dei soci e dei loro famigliari, dei tesserati ed eventualmente anche dei terzi;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione, anche attività diverse ex art. 6 D.lgs. 117/2017 che verranno individuate di volta in volta dall'Organo Direttivo.

L'Ente si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, nonché partecipare a bandi erogati da enti pubblici o privati ed ottenere l'accreditamento da parte della Regione o di altri Enti Pubblici dell'attività di formazione realizzata. L'Ente può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e che verranno identificate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura successivamente indicata nel presente statuto sociale



Titolo II

ASSOCIATI

ART. 4 – Ammissione

In base a quanto disposto dall'Art. 32, c. 1, D.lgs. 117/2017 l'ente deve essere costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa. L'Associazione

4

può prevedere anche l'ammissione come Associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste due categorie di Associati:

- Ordinari: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione partecipando attivamente alle attività associative;
- Juniores: sono coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione partecipando attivamente alle attività associative;

Entrambe le categorie di soci godono dei medesimi diritti. Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di direttivo su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati a cura dell'Organo di amministrazione. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'aspirante Associato può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria degli Associati in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a small circular stamp with the text "Provincia di Legnano". To the right of the stamp, there are several more signatures, including one that appears to be "Aldo" and another that looks like "Gian". The signatures are written in a cursive, flowing style.

data del versamento al termine del medesimo anno sociale. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto; tutti i soci hanno diritto al voto, i soci minorenni sono rappresentati al voto dal genitore o da chi ne fa le veci;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;



6

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

ART. 6 – Perdita della qualifica di Associato

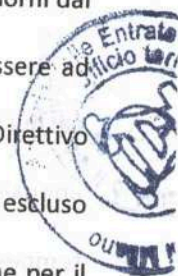
La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell'Ente. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione dell'Associato dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'Associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto. L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti dell'Associato, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione che:

1. non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o abbia violato le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;

5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
7. sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltagli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.

In quest'ultimo caso la perdita della qualifica di associato non necessita di comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere esso trasmesso tramite raccomandata a/r. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.



Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, l'Associato escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all'Organo di amministrazione. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede dell'Associato defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – Volontari e volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati e non Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a

8

fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017 e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il soggetto che svolga in maniera occasionale e non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari sarà assicurato per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 8 – Lavoratori e personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Coordinatore di settore

- Organo di controllo (eventuale)

- Organo di revisione (eventuale)

ART. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto ed i minorenni esercitano tale diritto tramite l'esercente la patria potestà. L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea degli Associati si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli Associati tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza. È consentito lo svolgimento di assemblee online e di conseguenza dell'utilizzo del voto da remoto, il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto l'adunanza si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

ART. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare la variazione di sede legale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 12 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento oppure se il numero sia superiore a cinquecento. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli Associati. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 13 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo o Comitato Esecutivo, è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea

ordinaria tra i propri Associati e devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate come previsto dall'Art. 34 D.lgs. 117/2017. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti in ordine di preferenza, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Nel caso in cui non vi fossero persone che siano risultate non elette, che sia per mancanza di candidati che per indisponibilità successiva a ricoprire la carica, il Consiglio Direttivo prosegue il proprio mandato con i membri rimanenti a condizione che il loro numero non scenda al di sotto dei tre componenti. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite mail, PEC o lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega. Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.



Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno otto giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È inoltre

consentito lo svolgimento delle riunioni anche online e di conseguenza dell'utilizzo del voto da remoto, il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto la riunione si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli Associati. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive, ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito un compenso, emolumento o qualunque tipo di corrispettivo per l'incarico svolto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione come disposto dall'Art. 34, c. 2, D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del

Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.



ART. 15 - Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell'Associazione.

ART. 16 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

ART. 17 – Coordinatore di settore

In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che si intendono espletare, l'associazione può articolarsi in più settori d'intervento. Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà i Coordinatori di settore i quali hanno la responsabilità operativa e gestionale del settore agli stessi affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Rispondono al Capo Servizio o al Presidente se presenti in servizio unitamente al coordinatore e durano in carica finché vige il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

ART. 18 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli Associati; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.



ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;

2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art. 86 D.lgs. 117/2017; l'individuazione delle attività diverse da svolgere verrà effettuata di volta in volta a cura dell'Organo di amministrazione;
10. altre entrate espressamente previste dalla legge;

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura



dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 23 - Procedura per il riconoscimento del Nucleo di volontariato Anc Legnano (ODV)

Entro un mese dalla costituzione, l'ODV deve richiedere da parte del Presidente Nazionale dell'Anc, l'approvazione definitiva delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato ANC dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. E' inoltre prescritta, ai sensi del D.lgs. n.117/2017, l'iscrizione dell'ODV al RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore).

Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

Art. 24 - Uso dell'Uniforme ANC

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla ODV non possono indossare l'uniforme Anc. Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.



Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

ART. 25 - Rapporti con l'ANC

L'Ente mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.

L'Ispettore regionale ed il delegato regionale per il volontariato possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo. 3.

Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci, nelle riunioni periodiche del consiglio direttivo.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.



Handwritten signatures of the board members and the regional office representative.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 27 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 D.lgs. 117/2017

Legnano, 09/09/2023

Firma degli aderenti



